



COMUNE  
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 142 del 03/04/2019

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 132 del 05/04/2019**

OGGETTO:

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI  
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE DITTA RIMINI GRU NEL VIALE CADORNA 14 IL  
10/04/2019**

**Rif. Bollo ID n. 01180635635974 del 05/03/2019**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Vista** l'istanza presentata in data 15/03/2019, prot. n. 16450, da **DANIELA FERRI** in qualità di legale rappresentante della ditta **RIMINI GRU SRL DI FERRI & C.**, P.IVA. 03190130405, con sede legale a Rimini in via Casalecchio n.21/G, relativa all'occupazione di suolo pubblico in viale Cadorna all'altezza del civico 14 per il posizionamento di auto-gru per carico e scarico materiale;

**Vista** l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **27/03/2019 prot. 18958**;

**Visto** il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare **m 14,00 x 5,00** per complessivi mq. 70,00 su marciapiede e **m 14,00 x 3,00** per complessivi mq. 42,00 su sede stradale, per un totale di mq 112,00 in **viale Cadorna n.14**, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 del giorno 10 Aprile 2019;

**Vista** l'istruttoria del Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture;

**Visto** che il vigente P.U.T. classifica:

- Viale Cadorna come strada locale a fondo chiuso, con sosta non consentita su entrambi i lati della carreggiata e ha una larghezza totale di circa m 6,00;
- il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

**su viale CADORNA** in corrispondenza dei lavori:

**SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**

**SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati della carreggiata stradale;

**LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

**Ritenuto** che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

**Visti:**

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii;

### **ORDINA**

di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea **8:00 alle ore 19:00 del giorno 10 Aprile 2019 per complessive 11 ore consecutive**, la seguente regolamentazione:

su viale **CADORNA** in corrispondenza dei lavori:

**SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**  
**SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA** su entrambi i lati della carreggiata stradale;

**LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

### **DISPONE**

- a) Che qualora le operazioni a mezzo di auto-gru fossero rinviate per motivi dovuti al maltempo, si ritengono automaticamente validi i contenuti del presente atto, con le medesime modalità e regolamentazioni, nel primo giorno utile immediatamente successivo alla data del 10/04/2019 con condizioni meteorologiche favorevoli;
- b) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- c) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- d) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

### **COMUNICA**

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*